

Norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione

ALLEGATO ATTO G.P. N. 183 del 08.06.2000

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo interno che, ai sensi della Legge 144/99, è pari ad una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara e pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, da ripartire tra i dipendenti degli uffici tecnici dell'Amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
2. La quota dell'1,5% di cui al precedente 1° comma può variare da un minimo dell'1% ad un massimo dell'1,5% in ragione all'entità e complessità dell'opera da realizzare ed è al netto degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione. L'esatta percentuale da ripartire, tra i limiti minimo e massimo come sopra definiti, è predeterminata dalla Giunta nella definizione delle opere da riservare alla progettazione interna, sentito il Dirigente responsabile del procedimento e il Direttore Generale con riferimento ai seguenti criteri:
 - Entità dell'opera da realizzare: in assenza di altri parametri di riferimento, per importi superiori a L. 5.000.000.000 (cinque miliardi) la percentuale è determinata nella misura minima dell'1%. Per importi inferiori la suddetta quota viene proporzionalmente aumentata fino al massimo dell'1,5% per lavori d'importo non superiore a L. 200.000.000 (duecento milioni);
 - Natura e Complessità dell'opera da realizzare: la complessità dell'opera è valutata con riferimento alle difficoltà e alle problematiche dell'intervento dal punto di vista urbanistico, strutturale, all'esigenza di verifica giuridico - amministrativa del capitolato speciale d'appalto, alla esigenza di rappresentazione grafica da eseguire con appositi programmi informatici, alla necessità di inserimento delle opere in base cartografica digitalizzata, alla complessità dei rapporti con Enti diversi.

Ad una maggiore complessità è collegata una misura più elevata della percentuale di riferimento;

La percentuale massima dell'1,5% può essere determinata anche con riferimento ad uno soltanto dei criteri come sopra stabiliti.

3. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 1-bis, della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Per quanto attiene alla progettazione dei lavori, compresi i lavori di manutenzione, il fondo è riferito alla progettazione esecutiva ed alla attività di direzione dei lavori e di collaudo, secondo quanto specificato al successivo art. 5.
5. Per i lavori di manutenzione si può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi sarà redatto il solo progetto definitivo

comprendente tutti gli elaborati necessari per l'appalto.

6. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati dalla Provincia, ed espressamente previsti nel Bilancio di Previsione annuale e nei suoi allegati, ovvero nel Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, nonché individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, che richiedano la redazione di progetti o piani.
2. Per atti di pianificazione si intendono gli strumenti di pianificazione o di organizzazione del territorio o di parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale, espressamente previsti ed individuati nel Bilancio di previsione e nella Relazione Previsionale Programmatica dell'Ente.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione individua quali tra gli atti di pianificazione, le opere e i lavori, di cui ai precedenti commi 1° e 2°, sono redatti e progettati direttamente dal personale tecnico dell'Ente e quali sono affidati all'esterno.

Art. 3

1. In relazione all'assetto organizzativo degli uffici provinciali, si stabilisce che, di norma, le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento sono attribuiti al Dirigente responsabile dell'ufficio cui è affidato l'incarico di provvedere alla formazione degli elaborati progettuali o degli atti di pianificazione.
2. Ove particolari ragioni di carattere organizzativo e funzionale facciano preferire una diversa individuazione del responsabile del procedimento, provvede la Giunta Provinciale con atto motivato.

Art. 4

1. Il fondo interno di cui all'art. 18, 1° comma, della L. 109/1994 è ripartito, con proprio atto, dalla Giunta Provinciale su proposta del dirigente responsabile dell'ufficio interessato, d'intesa con il Direttore Generale, tra il personale che ha concorso alla elaborazione del progetto o del piano, in relazione alla complessità dell'attività svolta, secondo la seguente suddivisione percentuale:
 - a) responsabile del procedimento dal 10% al 20%; la percentuale da attribuire è determinata nell'ambito dei limiti sopraindicati, in relazione alla effettiva complessità e rilevanza dell'incarico affidato;
 - b) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) dal 35 al 50 per cento;
 - c) coordinatore della sicurezza (tecnico espressamente individuato dal D.Lgs. 494/96

che redige il Piano della Sicurezza) dal 5 al 10 per cento;

d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 15 al 45 per cento.

e) incaricati della direzione dei lavori e del collaudo dell'opera, nella misura massima del 10%, con specifico riferimento alle modifiche al progetto iniziale che si siano rese necessarie e che siano conseguenti alle indicazioni e/o agli interventi disposti dal direttore dei lavori e dal collaudatore in corso d'opera. La effettiva determinazione della percentuale è rapportata alla complessità e rilevanza delle relative variazioni progettuali.

2. La restante quota in misura, comunque, non superiore al 10% è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito tecnicamente al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.
3. In casi particolari, da precisare motivatamente nel relativo provvedimento, si potrà derogare parzialmente dalle suddette percentuali apportando gli opportuni correttivi.
4. L' erogazione degli incentivi di cui al presente articolo è disposta dal dirigente competente successivamente alla approvazione del progetto esecutivo, dell'atto di pianificazione o del progetto definitivo previo accantonamento di una quota pari al 10% dell'importo da ripartire, da destinare per le finalità di cui al precedente comma 1 lett. e). Qualora detta quota non sia utilizzata, o lo sia solo parzialmente, sarà successivamente ripartita tra il personale, di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) in proporzione alla percentuale a ciascuno attribuita.
5. Qualora le modifiche progettuali proposte dal direttore dei lavori o dal collaudatore in corso d'opera superino il 10% dell'importo dei lavori, la percentuale di cui al precedente 1° comma lett. e) sarà quantificata nella medesima misura. La parte eccedente il 10% sarà recuperata parzialmente tra i beneficiari di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo 1° comma.

Art. 5

1. La Giunta potrà vincolare l'erogazione dei compensi a determinate condizioni quali il rispetto di particolari scadenze.
2. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'articolo 1 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato in maniera sostanziale a cura degli uffici dell'Amministrazione o da terzi.
3. Le somme di cui all'articolo 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che incidano in misura superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 6

1. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna, detta consulenza sarà attivata con provvedimento

degli Organi Provinciali in conformità alle norme regolamentari dell'Ente.

2. Il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere espresso in percentuale rispetto al valore della teorica prestazione professionale completa attinente alla progettazione, calcolata sul valore complessivo dell'opera ai sensi della L. 143/49.
3. La medesima percentuale sarà detratta dall'importo complessivo da corrispondere a titolo di incentivo al personale interno, fatto salvo quanto compete al Responsabile del procedimento come descritto all'art. 4, 1° comma lett. a).

Art. 7

1. Per le opere e i lavori la cui progettazione è affidata a professionisti esterni, al coordinatore unico, al responsabile del procedimento e ai loro collaboratori compete il compenso, previsto dal presente regolamento a titolo di incentivazione, limitatamente alle percentuali precisate all'art. 4, 1° comma lett. a).

Art. 8

1. La Provincia provvede a stipulare a proprio carico polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 17 della Legge 109/1994, anche nelle more della approvazione del Regolamento di cui all'art. 3 della legge medesima, salvo eventuale successivo adeguamento in conformità.

Art. 9

1. Per le opere, i lavori e gli atti di pianificazione generale le cui fattispecie rientrano nella previsione di cui agli articoli precedenti e i cui progetti e piani siano stati avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque successivamente alla data del 22 maggio 1999, si applicano le medesime norme.